

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 6
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 – CODICE DEL TERZO SETTORE**



Indice

Premessa	3
Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice Terzo settore	4
Tabella 1	10
Allegati – parte integrante della <i>Manifestazione di interesse</i>	
Allegato 1 Dati anagrafici	
Allegato 2 Progetto di gestione	
Allegato 3 Autocertificazione	
Allegato 4 Autorizzazione trattamento dati	
Allegato 5 Modello di sottoscrizione congiunta della <i>Manifestazione di interesse</i>	

PREMESSA

L'ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri i Servizio per il Volontariato (CSV), è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato costituita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 6 del 19 gennaio 2018) ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 117/17, recante il Codice del Terzo Settore (CTS).

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ONC ha stabilito, con propria delibera del 10/10/2018, il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale ed il relativo ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3, CTS.

Ai sensi dell'art. 101, comma 6, CTS, in ciascuno degli ambiti territoriali definiti, è necessario procedere alla valutazione, ai fini dell'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, degli enti già istituiti come CSV ai sensi del previgente D.M. 8 ottobre 1997, o eventualmente di quell'ente "risultante dalla loro fusione o aggregazione".

Con propria delibera del 06/02/2019, l'ONC ha stabilito le modalità di attuazione della suddetta previsione normativa, secondo la procedura di seguito illustrata.

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 6
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 – CODICE DEL TERZO SETTORE**

Art. 1

(Procedura di accreditamento dei CSV ai sensi dell'articolo 101, comma 6, CTS)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 6, d.lgs. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore" (di seguito CTS), la Fondazione ONC indice la presente procedura volta alla valutazione e all'accreditamento, in ciascuno degli ambiti territoriali definiti con propria delibera del 10/10/2018, degli enti già istituiti come Centri servizi per il volontariato (di seguito CSV), in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, ovvero degli enti risultanti dalla loro fusione o aggregazione.
2. La procedura di valutazione e accreditamento è suddivisa in due fasi: la prima fase consiste nella raccolta e valutazione preliminare di una *Manifestazione di interesse* da parte degli enti aventi diritto ad essere valutati ai fini dell'accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, CTS ("gli enti già istituiti come CSV in forza del D.M. 8 ottobre 1997" o eventualmente "l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione": cfr. artt. 2-6); la seconda e successiva fase della procedura di valutazione e accreditamento dei CSV, che sarà oggetto di una specifica comunicazione dell'ONC, avrà invece ad oggetto la valutazione definitiva dell'ente che abbia nella prima fase manifestato interesse ad essere valutato (cfr. art. 7).

Art. 2

(Prima fase: *Manifestazione di interesse* – definizioni e contenuti)

1. La *Manifestazione di interesse* è l'atto con il quale un ente già istituito come CSV ed attivo in uno degli ambiti territoriali di cui alla *Tabella 1*, esprime il proprio interesse a essere valutato dall'ONC ai fini del suo accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, CTS.
2. La *Manifestazione di interesse* si esprime validamente attraverso la presentazione all'ONC, nei termini successivamente indicati, dei seguenti documenti e informazioni:
 - a) dati anagrafici nella forma prevista dall'*Allegato 1* alla presente procedura;
 - b) progetto di gestione del CSV, espresso nella forma prevista dall'*Allegato 2* alla presente procedura;
 - c) autocertificazione nella forma prevista dall'*Allegato 3* alla presente procedura;
 - d) autorizzazione al trattamento dati nella forma prevista dall'*Allegato 4* alla presente procedura;

e) modello di sottoscrizione nella forma prevista dall'*Allegato 5* alla presente procedura (da compilarsi esclusivamente nei casi di processi di fusione o aggregazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b*) della presente procedura).

3. Nelle *Manifestazioni di interesse* devono essere indicati i requisiti (ad es., personalità giuridica) e le caratteristiche (ad es., gestione, servizi) di cui gli enti che manifestano il loro interesse sono già in possesso e quelli non ancora posseduti, ma che prevedono di acquisire in caso di valutazione preliminare positiva, specificando le modalità di acquisizione e i tempi stimati.

4. Le *Manifestazioni di interesse* devono essere inviate, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'ONC all'indirizzo fondazioneonc@pec.it, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2019.

Art. 3

(Manifestazione di interesse – soggetti ammessi)

1. Per ciascun ambito territoriale di competenza ed attività, possono presentare la *Manifestazione di interesse*:

a) gli enti già istituiti come CSV ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997;
oppure

b) gli enti risultanti dalla fusione o aggregazione dei soggetti di cui alla precedente lettera *a*).

2. Per ciascun ambito territoriale determinato dall'ONC (cfr. *Tabella 1*) è ammessa la presentazione di una sola *Manifestazione di interesse*.

3. Nel caso in cui, alla data di presentazione della manifestazione di interesse secondo quanto previsto dalla presente procedura, in un determinato ambito territoriale siano presenti più enti istituiti come CSV (ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997) rispetto al numero indicato nella *Tabella 1*, che non siano ancora fusi o aggregati tra loro, tali enti sono tenuti a presentare congiuntamente una sola *Manifestazione di interesse*. La *Manifestazione di interesse* è sottoscritta, a pena di decadenza, congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di tutti gli enti istituiti come CSV operanti nell'ambito territoriale.

4. In assenza di *Manifestazione di interesse* oppure in caso di una presentazione difforme da quanto previsto ai commi 2 o 3, l'ONC dichiara l'ente o, nel caso di cui al precedente comma 3, tutti gli enti dell'ambito territoriale interessato decaduti dal diritto di essere valutati ai fini dell'accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, secondo periodo, CTS (cfr. art. 8).

5. La *Manifestazione di interesse* per ciascun ambito territoriale può essere ritirata in ogni tempo da parte del soggetto presentatore o, nel caso di cui al precedente comma 3, da ciascuno dei singoli soggetti che l'hanno presentata in forma congiunta. In tali casi, l'ONC dichiara la decadenza

rispettivamente dell'ente o di tutti gli enti attualmente gestori in un determinato ambito territoriale dal diritto di essere valutato ai fini dell'accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, secondo periodo, CTS (cfr. art. 8).

Art. 4

(Manifestazione di interesse – verifica di ammissibilità)

1. L'ONC, ricevute le *Manifestazioni di interesse*, procede a una prima verifica di ammissibilità e completezza dell'istanza.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, nel caso in cui riscontri documentazione incompleta o difforme da quella richiesta, l'ONC può stabilire un termine congruo per la sua integrazione o rettifica.
3. In caso di mancata integrazione o rettifica entro il termine stabilito, l'ONC dichiara la decadenza dell'ente o degli enti attualmente gestori in un determinato ambito territoriale, dal diritto di essere valutati ai fini dell'accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, secondo periodo, CTS (cfr. art. 8).

Art. 5

(Manifestazione di interesse – procedimento istruttorio)

1. L'ONC, con riferimento alle *Manifestazioni di interesse* dichiarate ammissibili, procede all'istruttoria della candidatura e del progetto di gestione del CSV.
2. L'ONC si avvale degli organismi territoriali di controllo (OTC) per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Gli OTC, a seguito della loro attività istruttoria, approvano, in conformità del regolamento che l'ONC definirà, ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. k), e sulla base dei criteri indicati nel successivo comma 3, un parere non vincolante contenente una proposta di valutazione preliminare, trasmesso all'ONC entro un termine stabilito dall'ONC medesimo. Decorso inutilmente detto termine, l'ONC può procedere in ogni caso.
3. L'ONC formula le proprie valutazioni preliminari sulla *Manifestazione di interesse* sulla base dei seguenti criteri:
 - a) requisiti di forma giuridica di cui all'art. 61 CTS;
 - b) previsioni statutarie previste dall'art. 61, comma 1, lett. a)-m) CTS;
 - c) adeguatezza gestionale dell'ente-CSV allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 63 CTS, con particolare riferimento ai principi di organizzazione dei servizi di cui all'art. 63, comma 3 CTS;

d) rappresentatività degli enti candidati, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63 CTS, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali.

4. La rappresentatività dei candidati, di cui alla lettera *d*) del comma 3, è da verificarsi anche sulla base degli effetti derivanti dalle modifiche statutarie degli enti istituiti come CSV in applicazione delle disposizioni contenute nel CTS.

5. Nel caso in cui sia necessario, anche su segnalazione degli OTC, l'ONC può richiedere all'ente o agli enti che abbiano presentato una *Manifestazione di interesse*, di specificarne o chiarirne alcuni aspetti, assegnando un congruo termine per la risposta.

Art. 6

(*Manifestazione di interesse* – valutazione preliminare)

1. L'ONC, sulla base del procedimento istruttorio, effettua una valutazione preliminare motivata ai fini dell'accreditamento come CSV dell'ente o degli enti che hanno manifestato il loro interesse.

2. Gli esiti della valutazione preliminare sono comunicati dall'ONC all'ente o agli enti che hanno manifestato interesse mediante posta elettronica certificata.

3. Nella valutazione preliminare l'ONC, ove ne rilevi la necessità, richiede all'ente o agli enti presentatori eventuali modifiche o integrazioni alla *Manifestazione di interesse* in base ai criteri di cui all'art. 5 della presente procedura, assegnando un termine congruo per la risposta e per la presentazione di una *Manifestazione di interesse* modificata o integrata. Decorso detto termine, l'ONC procede alla seconda fase della procedura di accreditamento dei CSV, di cui all'art. 7 della presente procedura. L'ONC, anche previo contraddittorio con gli enti presentatori della *Manifestazione di interesse*, può accordare una o più proroghe del termine.

4. Nel caso in cui gli enti presentatori non siano ancora effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge o indicati nella *Manifestazione di interesse*, nella valutazione preliminare è assegnato un termine congruo per l'acquisizione dei requisiti previsti dalla legge o per il perfezionamento di quanto dichiarato nella *Manifestazione di interesse* (ad es., a titolo meramente esemplificativo: conclusione di processi di aggregazione là dove previsti; modifiche statutarie; acquisto della personalità giuridica; azioni di adeguamento per la contabilità separata, ecc.) e la loro comunicazione all'ONC. Decorso detto termine, l'ONC procede alla seconda fase della procedura di accreditamento dei CSV, di cui all'art. 7 del presente testo. L'ONC, anche previo contraddittorio con gli enti presentatori della *Manifestazione di interesse*, può accordare una o più proroghe del termine.

5. L'ONC può comunque rivolgere raccomandazioni nella valutazione preliminare.

6. L'esito della valutazione preliminare comunicata non costituisce, a favore degli enti presentatori, alcun diritto ad essere accreditati all'esito della successiva valutazione definitiva. L'ONC si riserva di valutare in via definitiva, nelle forme previste dall'art. 7 della presente procedura, i contenuti delle risposte ai rilievi, condizioni e raccomandazioni formulati nell'ambito della valutazione preliminare e trasmessi dagli enti presentatori nelle modalità indicate dall'ONC medesimo.

Art. 7

(Seconda fase: *Valutazione definitiva dell'ente gestore*)

1. L'ONC, conclusa la valutazione preliminare e acquisita la risposta degli enti presentatori di cui all'art. 6 della presente procedura, avvia la seconda e ultima fase della procedura di accreditamento dei CSV.
2. La valutazione definitiva ai fini dell'accREDITamento è adottata dall'ONC a conclusione del procedimento istruttorio condotto in concorso con gli OTC, ai sensi dell'art. 65, comma 7, lett. a) CTS. Il procedimento istruttorio svolto dagli OTC è disciplinato dal regolamento che l'ONC definirà, ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. k) CTS.
3. La valutazione definitiva, che deve essere motivata, può essere positiva o negativa.
4. Gli esiti della valutazione definitiva sono comunicati dall'ONC all'ente o agli enti che hanno manifestato interesse mediante posta elettronica certificata.
5. Qualora l'ONC adotti una valutazione definitiva positiva, gli enti presentatori sono accreditati ai sensi dell'art. 101, c. 6 CTS. L'ONC stabilisce la data di decorrenza dell'accREDITamento.
6. Qualora l'ONC adotti una valutazione definitiva negativa, gli enti presentatori non sono accreditati e, ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6, terzo periodo CTS, l'ONC procede senza indugio alla pubblicazione di un bando per l'accREDITamento di altri enti secondo le norme del CTS nell'ambito territoriale interessato (cfr. *Tabella 1*). In tal caso, all'ente o agli enti valutati negativamente, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5 CTS. Nelle more dell'accREDITamento di altri soggetti, gli enti gestori valutati negativamente conservano tuttavia l'accREDITamento provvisorio di cui all'art. 101, comma 6, primo periodo, CTS, al fine di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e qualificazione del volontariato.

Art. 8

(Decadenza)

1. Qualora, in qualsiasi fase e nei casi previsti dalla procedura, l'ONC rilevi, con riguardo ad un ente che abbia manifestato interesse, l'esistenza di una causa di decadenza dal suo diritto di essere valutato ai fini dell'accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6, secondo periodo, CTS, l'ONC medesimo procede alla comunicazione della decadenza all'ente, o agli enti interessati, e alla pubblicazione di un bando per l'accreditamento di altri enti secondo le norme del CTS nell'ambito territoriale interessato.
2. All'ente gestore ai sensi del D.M. 10 ottobre 1997 dichiarato decaduto si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5, CTS.
3. Nelle more dell'accreditamento di altri soggetti, gli enti gestori dichiarati decaduti conservano l'accreditamento provvisorio di cui all'art. 101, comma 6, primo periodo, CTS, al fine di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e qualificazione del volontariato.
4. La delibera di decadenza è comunicata dall'ONC ai soggetti interessati e agli OTC mediante posta elettronica certificata.

Art. 9

(Chiarimenti e questioni interpretative)

1. Per eventuali chiarimenti e richieste di informazioni, gli enti presentatori possono rivolgersi all'Ufficio Attività Istituzionali della Fondazione ONC: tel. 06 40412530, email segreteriagenerale@fondazioneonc.org.
2. L'ONC si riserva di pubblicare sul proprio sito internet (www.fondazioneonc.org), come FAQ – *Frequently Asked Questions*, le questioni ritenute di interesse generale.

Art. 10

(Tutela della riservatezza)

1. Tutti i dati forniti dagli enti presentatori della *Manifestazione di interesse* saranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e per le sole finalità della Fondazione ONC.

Art. 11

(Controversie)

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 3 CTS, contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

TABELLA 1
NUMERO CSV E AMBITI TERRITORIALI A SEGUITO DELLA DELIBERA DELL'ONC DEL 10/10/2018

Ambiti territoriali	Numero CSV
ABRUZZO	1
CSV ABRUZZO	
BASILICATA	1
CSV BASILICATA	
BOLZANO	1
CSV BOLZANO	
CALABRIA	3
CSV COSENZA	
CSV CROTONE-CATANZARO VIBO VALENZIA	
CSV REGGIO CALABRIA	
CAMPANIA	4
CSV AVELLINO-BENEVENTO	
CSV CASERTA	
CSV NAPOLI	
CSV SALERNO	
EMILIA ROMAGNA	4
CSV BOLOGNA	
CSV MODENA-FERRARA	
CSV PARMA-PIACENZA-REGGIO EMILIA	
CSV RAVENNA-FORLÌ-CESENA-RIMINI	
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
CSV FRIULI	
LAZIO	1
CSV LAZIO	
LIGURIA	3
CSV GENOVA	
CSV LA SPEZIA	
CSV SAVONA-IMPERIA	
LOMBARDIA	6
CSV BERGAMO	
CSV BRESCIA	
CSV COMO-VARESE/INSUBRIA	
CSV LOMBARDIA SUD (Cremona, Mantova, Lodi, Pavia)	
CSV MILANO	
CSV MONZA-LECCO-SONDRIO	

MARCHE	1
CSV MARCHE	
MOLISE	1
CSV MOLISE	
PIEMONTE	5
CSV ASTI-ALESSANDRIA	
CSV CUNEO	
CSV NOVARA-VERBANO/CUSIO/OSSOLA	
CSV TORINO	
CSV VERCELLI-BIELLA	
PUGLIA	4
CSV BARI e BAT	
CSV FOGGIA e BAT	
CSV LECCE-BRINDISI	
CSV TARANTO	
SARDEGNA	1
CSV SARDEGNA	
SICILIA	3
CSV PALERMO	
CSV CATANIA	
CSV MESSINA	
TOSCANA	1
CSV TOSCANA	
TRENTO	1
CSV TRENTO	
UMBRIA	1
CSV UMBRIA	
VAL D'AOSTA	1
CSV VAL D'AOSTA	
VENETO	5
CSV BELLUNO-TREVISO	
CSV PADOVA-ROVIGO	
CSV VENEZIA	
CSV VERONA	
CSV VICENZA	
TOTALE	49